

Comune di **LONGARE**

Provincia di Vicenza

# **Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)**

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 17 luglio 2014.**

**Il Segretario Comunale  
Alessi dott.ssa Daniela**

## **INDICE**

<b>Art. 1</b>	<i>OGGETTO DEL REGOLAMENTO</i>	
<b>Art. 2</b>	<i>PRESUPPOSTO E FINALITA'</i>	
<b>Art. 3</b>	<i>SOGGETTI PASSIVI</i>	
<b>Art. 4</b>	<i>IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO</i>	
<b>Art. 5</b>	<i>BASE IMPONIBILE</i>	
<b>Art. 6</b>	<i>ALIQUOTE DEL TRIBUTO</i>	
<b>Art. 7</b>	<i>SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI</i>	
<b>Art. 8</b>	<i>VERSAMENTO DEL TRIBUTO</i>	
<b>Art. 9</b>	<i>SCADENZA DEL VERSAMENTO</i>	
<b>Art. 10</b>	<i>IMPORTI MINIMI</i>	
<b>Art. 11</b>	<i>DICHIARAZIONE</i>	
<b>Art. 12</b>	<i>ACCERTAMENTO CON ADESIONE</i>	
<b>Art. 13</b>	<i>RIMBORSI E COMPENSAZIONI</i>	
<b>Art. 14</b>	<i>NORMA DI RINVIO</i>	
<b>Art. 15</b>	<i>ENTRATA IN VIGORE</i>	

# **DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

## **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina il Tributo Comunale per i Servizi Indivisibili (di seguito TASI) diretto alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili a decorrere dall'1/1/2014 in attuazione dell'art. 1 comma 639 e seguenti della Legge 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) e successive modificazioni ed integrazioni.

## **ART. 2 PRESUPPOSTO E FINALITA'**

1. Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 7 del presente regolamento.

## **ART. 3 SOGGETTI PASSIVI**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 2. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni.
3. **In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.**
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura compresa fra il 10 ed il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 6.

La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà,

uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.

5. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### **ART. 4 IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, **così come definiti ai fini IMU.**
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. *Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.*
3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. *Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.* Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.
5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16.

## **ART. 5**

### **BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214 e s.m.i. e di cui alle norme regolamentari sull'IMU.
2. Sono equiparate all'abitazione principale, escluse le abitazioni di categoria A/1-A/8-A/9 comprese le relative pertinenze, le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, di usufrutto o di altro diritto reale, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata o utilizzata a qualsiasi titolo da soggetti che non hanno vincoli di parentela con l'anziano o disabile stesso.
3. Sono equiparate all'abitazione principale, escluse le abitazioni di categoria A/1-A/8-A/9 comprese le relative pertinenze, le unità immobiliari possedute in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà, di usufrutto o di altro diritto reale, a condizione che la stessa non risulti locata.
4. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l'art. 5, comma 5, del D. Lgs. 504/92.
5. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili come specificato all'art. 4 del Regolamento per la disciplina dell'IMU.
6. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D. Lgs. 42/2004.

## **ART. 6**

### **ALIQUOTE DEL TRIBUTO**

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.

2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati nella stessa e nel rispetto dei limiti indicati nella Legge 147/2013, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

## **ART. 7**

### **SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI**

1. L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura è diretta la TASI verrà effettuata annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote.
2. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi del servizio assicurata dalla TASI.

## **Art. 8**

### **VERSAMENTO DEL TRIBUTO**

1. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.
2. Il pagamento del tributo avviene secondo le modalità e le scadenze prescritte dall'art. 1, comma 688, della L. 147/2013.
3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

## **ART. 9**

### **SCADENZE DEL VERSAMENTO**

1. Il versamento della TASI è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero di due rate, con scadenza entro il giorno 16 nei mesi di giugno e dicembre.
2. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

## **ART. 10 IMPORTI MINIMI**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 12,00.

## **ART. 11 DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Ai fini della dichiarazione si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

## **ART. 12 ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla TASI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

## **ART. 13 RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

1. Il contribuente può chiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di ricorso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui la sentenza è divenuta definitiva.
2. Sull'istanza di rimborso il Comune procede entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.
3. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse legale calcolato con maturazione giorno per giorno e decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si dà luogo al rimborso di importi per la sola imposta uguali o inferiori a 12,00 euro per ciascuna annualità

5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti al Comune stesso a titolo di TASI. Il Funzionario Responsabile in esito alle verifiche compiute autorizza la compensazione.

**ART. 14**  
**NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina del tributo per i servizi comunali (TASI) nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

**ART. 15**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.